

Missione/Programma 23 / 1

L n. 388 / 2000 Art. 144 Comma 18 Punto 1-2

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: L'art.144, comma 18, punto 1, della L. 388/2000, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per gli anni 2002-2003, per interventi L.338/2000, "alloggi e residenze per studenti universitari"; il punto 2 ha ricompreso tra i beneficiari fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro.

Durata:

2000 - 2017

Scopo della legge:

Cofinanziamento dello Stato nella misura non superiore al 50% per la realizzazione alloggi e residenze per studenti universitari. La realizzazione di progetti immediatamente esecutivi prevede: l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti; interventi di nuova costruzione; acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

Esaurita la prima fase istruttoria, la Commissione paritetica "alloggi e residenze universitarie", è passata alla seconda fase relativa all' "esame di 109 progetti esecutivi" presentati dai destinatari della legge n. 338/00, ammessi al cofinanziamento attraverso i due Piani triennali: d.m. 30/7/08, n.41 e 14/11/08,n.72. Sulla scorta dei nulla osta deliberati dalla Commissione, l'Amministrazione ha avviato la complessa, successiva procedura propedeutica alla stipula di 109 convenzioni. Nel 2009, sono state formalizzate 6 convenzioni, approvate attraverso decreti ministeriali. Naturalmente, l'attività della Commissione, non si è esaurita nell'espletamento della descritta "seconda fase" dei suddetti Piani triennali, ma ha dato corso anche alla fase di attuazione del precedente Piano, approvato con d.m. 10/12/2004. L'art. 144, comma 18, della L. 388/00, ha previsto limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi (pari ad euro 12.911.422,00) per il 2002 e 2003- consentendo l'attivazione, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, di n. 13 mutui, in favore dei soggetti beneficiari della Legge n.338/00, ammessi al cofinanziamento con d.m.10/12/2004 - 1° Piano "alloggi e resid. univers.". L'assegnazione dei suddetti mutui ai beneficiari è avvenuta, solo a decorrere dall'ultimo quadrimestre del 2006, dopo lunghe procedure amministrativo-contabili e il nulla osta della Commissione ai fini della stipula delle convenzioni e successiva emissione dei decreti di assegnazione dei mutui.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Alle risorse destinate ai cofinanziamenti di cui alla Legge n. 338/00, si sono aggiunte le risorse di Euro 65 milioni, in applicazione dell'art. 3, del D.L. 10/11/2008, n. 180, convertito in Legge 9/1/2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del Sistema universitario e della Ricerca

Missione/Programma 23 / 3

L n. 139 / 1992 Art. 2 Comma 9

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - Università degli Studi di Venezia e Università IUAV

Durata:

1994 - 2018

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

L n. 295 / 1988 Art. 3 Comma 2

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.

Durata:

1999 - 2018

Scopo della legge:

La legge 3 agosto 1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, (P.G. 33-34) prevede che per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico sono autorizzati limiti di impegno quindicennali da ripartire su proposta del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798. Il predetto Comitato, nelle diverse sedute per deliberare le proposte di ripartizione, ha previsto per il Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti al sistema lagunare di Venezia (CO.RI.LA) degli impegni quindicennali. Sono stati previsti, per le medesime finalità, ulteriori impegni quindicennali dalle L.F. 388/2000 (P.G. 36) e L.F. 448/2001 (P.G. 35).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi il CO.RI.LA di Venezia ha stipulato mutui con Istituto di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, al CO.RI.LA di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

L n. 135 / 1997 Art. 1 Comma 1

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Durata:

1998 - 2035

Scopo della legge:

La legge 23 maggio 1997 n. 135, in particolare all'art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale" (P.G. 28) ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo, pari a 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95), per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In attuazione di quanto previsto dal predetto art. 1, con decreti registrati dai competenti organi di controllo, sono stati definiti i criteri di ripartizione ed è stata disposta l'assegnazione dei fondi di cui trattasi a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – la maggior parte dei mutui concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 28) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 376, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD. 29.9.2008 n. 181, ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

L n. 662 / 1996 Art. 1 Comma 90

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Durata:

2001 - 2015

Scopo della legge:

In relazione agli interventi di decongestionamento dei megatenei di cui alla legge 662/1996 art, 1 comma 90, la legge 23 dicembre 1999 n. 488, alla tabella 3 (art. 54, comma 1) ha, tra l'altro autorizzato, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844) per interventi edilizi (P.G. 27-37).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Milano "Bicocca" e "Parthenope" di Napoli, di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

La stessa legge alla tab. 3 (art. 54, comma 1) ha, autorizzato altresì, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 10 miliardi (€ 5.164.568,99). Tale importo è stato destinato all'Università di Milano-Bicocca e finalizzato al pagamento delle rate di ammortamento di mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e il MIUR ha provveduto, dall'anno 2007, all'azzeramento dei relativi impegni.

L n. 388 / 2000 Art. 144 Comma 1

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Legge Finanziaria 2001

Durata:

2002 - 2035

Scopo della legge:

La legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla tabella 1 (art. 144, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

- 40 miliardi di lire (€ 20.558.275) con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 31)
- 45 miliardi di lire (€ 23.240.561) con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 29)

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Napoli "Federico II", Torino, Bologna, Roma "La Sapienza", Roma Tor Vergata e Roma Tre, di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 29 e PG 31) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 31, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

L n. 448 / 2001 Art. 45 Comma 1

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Legge Finanziaria 2002

Durata:

2002 - 2035

Scopo della legge:

La legge 28 dicembre 2001 n. 448, alla tabella 2 (art. 45, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

- euro 3.664.155,00 con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 30)
- euro 19.158.000,00 con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 32)

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Bari, Napoli "Federico II", Firenze, Milano "Bicocca" e Seconda Università di Napoli di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 30 e PG 32) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 32, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

L n. 338 / 2000 Art. 2 Comma 1

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

Durata:

2001 - 2015

Scopo della legge:

La legge 14 novembre 2000 n. 338, all'art. 2, primo comma, ha previsto il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2001 (P.G. 42) e di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2002 (P.G. 43) a favore dell'Università di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto il relativo decreto di impegno quindicennale.

L'Università di Torino ha contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e pertanto il Ministero non ha effettuato, nel 2007, alcun pagamento a favore della CDP S.p.a.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 42 e PG 43) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD DD. 26.7.2007 n. 384 (PG 42) e n. 385 (PG 43) ha provveduto dall'anno 2007 all'azzeramento dei relativi impegni.

L n. 296 / 2006 Art. 1 Comma 1333

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Legge Finanziaria 2007

Durata:

2008 - 2022

Scopo della legge:

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 1333 (P.G. 44), prevede che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzelli del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità di 5 milioni di euro, a favore dell'Università di Genova, dal 2008 al 2022.

L'erogazione dei fondi viene disposta in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma stipulato dall'Università di Genova con la Regione Liguria.

L n. 910 / 1986 Art. 7 Comma 8

Descrizione della Legge \ Decreto Legge: Finanziamenti per l'edilizia universitaria

Durata:

1987 - 2011

Scopo della legge:

Finanziamenti per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n.910, all'art.7, ottavo comma, oltre a prevedere per l'edilizia universitaria, relativamente al periodo 1987-1989, la spesa di 950 miliardi di lire (pari ad euro 490.634.054), ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art.19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n.887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

In attuazione del predetto art.7, le varie leggi finanziarie hanno previsto nell'arco temporale 1990-2009 ulteriori fondi destinati all'edilizia universitaria.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2009:

L'art. 2, lettera c, della legge 9.5.1989 n. 168, istitutiva del MIUR, prevede che il "Ministro procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle Università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori" (in relazione alla attuazione di quanto previsto dall'art. 17, commi da 104 a 108, della legge 15.5.1997 n. 127, il parere del CUN non è più richiesto).

L'art. 5, quarto comma, della legge 24.12.1993 n. 537 prevede che "il fondo per l'edilizia universitaria ... è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie ...".

Su tale "fondo" gravano anche gli oneri derivanti dagli accordi di programma stipulati dal Ministero con le Università ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24.12.1993, n. 537, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi edilizi.

Nell'anno 2009, come per i precedenti esercizi, le risorse disponibili sono state assegnate sulla base dei criteri definiti da apposito Decreto Ministeriale.

PAGINA BIANCA

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione 17 Ricerca e innovazione

Programma 9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Estremi Autorizzazione	Anni --- Attiv. Scad.	Onere compl.vo	Somme stanziare		Somme da stanziare			Somme Impegnate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Somme Pagate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Residui al 31/12/2009	Economie (incluse le perenzioni) al 31/12/2009
			al 31/12/2009	2010	2011	2012	2013 e successivi				
LF n. 289 / 2002 art. 61, comma 1											
--- BASE	2003 2015	11.431,18	11.280,11	60,00	91,07	0,00	0,00	11.035,55	8.690,50	777,83	1.672,99
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870											
Rif.: LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 874	2007 2009	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00	203,97	0,00
LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 16											
--- BASE	2004 2006	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00

7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione 17 Ricerca e innovazione

Programma 10 Ricerca scientifica e tecnologica di base

Estremi Autorizzazione	Anni — Attiv. Scad.	Onere compl.vo	Somme stanziare		Somme da stanziare			Somme Impegnate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2010	Somme Pagate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2010	Residui al 31/12/2010	Economie (incluse le perenzioni) al 31/12/2010
			al 31/12/2010	2011	2012	2013	2014 e successivi				
LF n. 191 / 2009 art. 2, comma 44											
— BASE	2010 2012	50,00	0,00	15,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF n. 289 / 2002 art. 61, comma 1											
— BASE	2003 2015	186,91	105,84	40,00	41,07	0,00	0,00	70,88	0,00	70,88	6,06
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870											
Rif.: LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 874	2007 2009	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	200,62	0,00

7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione 22 Istruzione scolastica

Programma 1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

Estremi Autorizzazione	Anni — Attiv. Scad.	Onere compl.vo	Somme stanziare		Somme da stanziare			Somme Impegnate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Somme Pagate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Residui al 31/12/2009	Economie (Incluse le perenzioni) al 31/12/2009
			al 31/12/2009	2010	2011	2012	2013 e successivi				
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 625											
— BASE	2007 2009	250,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	227,25	0,00	0,00

7 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione 22 Istruzione scolastica
 Programma 2 Istruzione prescolastica

Estremi Autorizzazione	Anni — Attiv. Scad.	Onere compl.vo	Somme stanziare		Somme da stanziare			Somme Impegnate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Somme Pagate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2009	Residui al 31/12/2009	Economie (incluse le perenzioni) al 31/12/2009
			al 31/12/2009	2010	2011	2012	2013 e successivi				
L. n. 115 / 2009 art. 3											
--- BASE	2009 2010	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 1342											
--- BASE	2007 2009	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,17	0,15	0,00